

# L'ORGANIZZAZIONE DELLE EMERGENZE NEI LUOGHI DI LAVORO

di *Clarenza BINETTI\**

**Sommario:** 1. Premessa. 2. Cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione. 3. Piano di emergenza e di primo soccorso; 4. Gli incaricati di primo soccorso.

## 1. Premessa

Il D.lgs. n. 81/08 e s.m.e i. altrimenti denominato testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro contiene indicazioni sull'organizzazione delle emergenze, gli adempimenti necessari da compiere per il primo soccorso, i soggetti responsabili per l'organizzazione dello stesso e la formazione specifica da seguire.

La materia del primo soccorso<sup>1</sup> è trat-

tata direttamente negli artt. 43 e 45, ma anche con rapidi riferimenti negli artt. 18 co. 1 lett. a), b), c), nell'art. 30 co. 1 lett. c), ove si stabilisce non solo l'obbligatorietà in capo al datore<sup>2</sup> di predisporre un model-

ai lavoratori che durante l'attività lavorativa vengono feriti o colpiti da malore improvviso ovvero quelle azioni finalizzate ad aiutare chi è in difficoltà che vanno dalla valutazione della scena dell'evento e dei parametri vitali sino all'effettuazione della chiamata di emergenza con la quale si attiva la catena del soccorso e si chiede l'intervento di personale specializzato che potrà predisporre eventuali interventi mirati o il ricovero in ospedale, per "pronto soccorso" devono strettamente intendersi le sole azioni di intervento del personale sanitario specializzato.

<sup>2</sup> Si precisa che la nomina del medico competente e dei lavoratori incaricati del primo soccorso è di competenza non solo del datore, ma anche del dirigente a cui può essere altresì affidata l'organizzazione del primo soccorso avendo questi le funzioni del datore di lavoro.

\* Avvocato.

<sup>1</sup> Cfr: Manuale per gli incaricati di primo soccorso edizione 2010 INAIL. I concetti di pronto soccorso e primo soccorso secondo quanto riportato e desumibile dalla lettura delle norme del T.U. sulla sicurezza sono concetti complementari ma differenti. Se infatti per primo soccorso si intende l'insieme delle attività che devono essere prestate

lo di organizzazione e gestione della sicurezza che includa anche il primo soccorso e le misure da adottare per fronteggiare le emergenze ed arginare gli infortuni sul lavoro, ma si attribuisce la responsabilità dell'organizzazione dell'intera macchina del pronto soccorso al datore di lavoro e al dirigente che dovranno *"designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza"*, precisando che nella designazione dei compiti ai lavoratori sarà necessario tenere in debito conto le capacità e le condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (lettera c).

Secondo il combinato disposto degli artt. 43 e 45 del T.U. sulla sicurezza, l'organizzazione del primo soccorso è del datore di lavoro che - sentito se nominato il medico competente - è tenuto a prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza.

Tali provvedimenti varieranno in base alla natura delle attività, delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, delle persone presenti sui luoghi di lavoro.

È compito del datore non solo organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, quanto anche quelli in materia di salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, nonché stabilire i rapporti con i servizi esterni prevedendo altresì il trasporto degli infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, variano in relazione alla **natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio** e sono disciplinati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sarà altresì compito del datore di lavoro,

in collaborazione con il medico competente, individuare in base ai rischi non solo le attrezzature minime di equipaggiamento quanto anche i DPI necessari, gli incaricati al primo soccorso (ex addetti al primo soccorso) e pronto intervento prendendosi altresì cura delle manutenzione della custodia delle attrezzature idonee allo scopo in luogo idoneo, ma anche accessibile a tutti (art. 4 D.M. 388/2004).

Sempre in capo al datore di lavoro sorge inoltre l'obbligo di predisporre il cosiddetto piano delle emergenze e piano di pronto soccorso.

## **2. Cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione**

L'art. 45 del T.U. richiama il decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004 nel quale sono meglio definite le regole e le misure di primo soccorso che i datori sono tenuti ad adottare.

Secondo quanto stabilisce l'art. 1 del predetto decreto, le aziende possono suddividersi in base ai **fattori di rischio**, alla **tipologia di attività** e al **numero di lavoratori impiegati** in 3 grandi gruppi.

Il primo (articolato in 3 sottogruppi) comprende le aziende a rischio rilevante come centrali termoelettriche, aziende estrattive, impianti e laboratori nucleari, attività minerarie e aziende per la fabbricazione di esplosivi polveri e munizioni insieme alle aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Il gruppo B comprende le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del Gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

Se l'azienda svolge attività che appartiene ad una di quelle comprese nel gruppo

A, ovvero ad uno dei tre suoi sottogruppi, il datore di lavoro, sentito il medico competente, sarà tenuto a comunicarlo alla USL competente per territorio perché si possa procedere ad approntare gli interventi di emergenza. Se invece l'attività lavorativa svolta non è unica e rientra in differenti gruppi A, B o C allora si dovrà procedere a valutare il requisito dimensionale e, in tal caso, l'attività con più dipendenti assorbe quella con meno numero di lavoratori.

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, nelle aziende di cui al gruppo A, anche consorziate, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

Per le imprese che rientrano nei gruppi A e B il datore dovrà garantire la presenza di una cassetta di pronto soccorso che, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, dovrà essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata (segnale quadrato o rettangolare a fondo verde e pittogramma bianco raffigurante una croce) contenente in base alle prescrizioni contenute nell'allegato I le seguenti attrezzature: "Guanti sterili monouso (5 paia); Visiera paraschizzi; Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3); Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (10); Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (2); Teli sterili monouso (2); Pinzette da medicazione sterili monouso (2); Confezione di rete elastica di misura media (1); Confezione di cotone idrofilo (1); Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2); Un paio di forbici; Lacci emostatici (3); Ghiaccio pronto uso (2); Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); Termometro; Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa".

Le predette attrezzature dovranno essere eventualmente integrate in base ai rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione

del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Ovviamente dovrà assicurarsi la completezza della strumentazione della cassetta e l'esatto utilizzo del materiale ivi contenuto anche grazie a corsi di formazione specifici che investiranno i soggetti della sicurezza e che dovranno essere tenuti e frequentati dai soggetti designati ogni 3 anni.

Per le aziende del gruppo C ovvero con un numero esiguo di lavoratori deve invece essere garantito dal datore di lavoro il cosiddetto pacchetto di medicazione il cui contenuto indicato nell'allegato II deve essere composto da: "Guanti sterili monouso (2 paia); Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125ml (1); Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 250 ml (1); Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (1); Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (3); Pinzette da medicazione sterili monouso (1); Confezione di cotone idrofilo (1); Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1); Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1); Rotolo da benda orlata alta 10 cm (1); Un paio di forbici; Un laccio emostatico; Ghiaccio pronto uso (1); Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1); Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza<sup>3</sup>".

Alla stessa stregua della cassetta di pronto soccorso il pacchetto di medicazione dovrà essere "tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto<sup>4</sup>, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico

<sup>3</sup> "Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati I e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica".

<sup>4</sup> Trattasi del decreto 388/2003.

competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti".

Per tutte le imprese di cui al gruppo A, B e C è necessario venga predisposto un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (es. apparecchio telefonico per le emergenze ovviamente segnalato con apposite attrezzature).

Qualora i lavoratori prestino la loro attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro sarà obbligato a fornire oltre ad un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale anche il pacchetto di medicazione.

### 3. Piano di emergenza e di primo soccorso

Nel documento di valutazione dei rischi sono già presenti i riferimenti all'emergenza sanitaria rientrando a pieno titolo nel piano delle emergenze che dovrà essere sapientemente predisposto dal datore di lavoro con la collaborazione del medico competente.

Nel piano di emergenza sono precisati in maniera chiara e puntuale: ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti che devono ovviamente essere formati ed aggiornati periodicamente frequentando corsi ed apprendendo i contenuti stabiliti *ex lege*; i dati della valutazione dei rischi e fenomeno antinfortunistico; le persone presenti e lo stato dei luoghi; i criteri per l'organizzazione del servizio; le quantità di mezzi per far fronte alle emergenze, il luogo in cui saranno riposti i mezzi di primo soccorso e i modi per la loro gestione; i modi da utilizzare per l'allertamento del soccorso interno ed esterno (chiamata al 118); l'elenco dei soggetti designati al primo soccorso; le metodologie di gestione dei malori o degli infortuni; le procedure da seguire nel caso di infortuni o malori, i piani per l'addestramento e formazione dei lavoratori scelti dal datore e medico competente per prestare i servizi di primo soccorso, la procedura da seguire per

registrare gli eventuali interventi in caso di necessità.

Voci similari si ritrovano nel piano di primo soccorso nel quale sono specificate tra le altre cose i collegamenti con i servizi di emergenza presenti sul territorio. Ovviamente perché i soggetti coinvolti possano agire con prontezza occorrerebbe non solo aver frequentato appositi corsi ove comprendere e imparare le nozioni base sia teorico che pratiche di primo soccorso, ma anche aver conoscenza precisa ed approfondita di tutti i luoghi di custodia e i modi di utilizzo delle attrezzature di pronto soccorso, avere conoscenza dell'organizzazione e della struttura aziendale, conoscere la pianta della stessa, sapere i percorsi migliori da fare (si pensi ad un incendio), conoscere i luoghi in cui sono posizionate eventuali porte tagliafuoco, cassette di pronto soccorso o uscite di emergenza, conoscere i rischi che possono derivare da un utilizzo scorretto delle macchine o quelli direttamente ascrivibili agli impianti o alle lavorazioni anche perché dalla stima riportata dall'INAIL l'intervento necessario è quello tempestivo ossia quello che viene fatto nei primi 4-5 minuti dall'incidente.

### 4. Gli incaricati di primo soccorso

Il datore ha non solo l'onere di approntare un servizio di primo soccorso interno, ma anche l'obbligo di fornire all'azienda e ai lavoratori una assistenza medica di emergenza capace di operare nell'immediato e tenendo conto dei rischi propri dell'attività dell'azienda.

Stante quanto è possibile leggere nel T.U. sulla sicurezza e nel testo dell'INAIL il datore di lavoro deve distribuire i compiti del primo soccorso, nominare il medico competente e, sentito quest'ultimo, individuare anche tra i lavoratori coloro che adeguatamente formati possano assumere il ruolo di addetto al primo soccorso o incaricati al primo soccorso.

Gli incarichi di primo soccorso dovranno ovviamente essere affidati anche in base ai turni di lavoro tenendo in debita considera-

zione le capacità specifiche in base all'incarico ed eventualmente valutando le attitudini di ciascuno.

L'INAIL suggerisce che per la particolarità e delicatezza del compito sarebbe opportuno scegliere gli addetti al pronto soccorso tra i lavoratori che non sono particolarmente paurosi, impressionabili o emotivi tralasciando anche quelli che possano avere affezioni cardiocircolatorie<sup>5</sup>.

Gli incaricati di primo soccorso, devono frequentare con cadenza triennale corsi teorico pratici tenuti se possibile in collaborazione con il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale e, comunque, da medici e personale qualificato come il personale infermieristico per la parte più pratica.

Per fornire il primo soccorso in modo adeguato occorre avere sangue freddo, essere in grado di razionalizzare l'accaduto, essere preparati e ricordare bene le operazioni importanti da svolgere come usare le apparecchiature in dotazione, non lasciare l'infortunato da solo e non prestare soccorsi che vanno oltre le proprie conoscenze, non muovere l'infortunato soprattutto se può avere traumi importanti alla testa, ma attendere sempre l'intervento del personale esterno specializzato.

Com'è facile intuire le prime azioni da compiere sono verosimilmente le medesime: valutazione della scena e valutazione dei parametri vitali della vittima/e o dell'infortunato/i, allontanamento della folla di curiosi, chiamata al 118 comunicando esattamente l'indirizzo, il numero degli infortunati, le loro condizioni di salute per quanto sia possibile (respirazione, presenza di traumi, presenza di ferite, emorragie, sangue, ecc.). È chiaro che qualora fosse possibile occorrerà praticare i primi soccorsi, astenendosi comunque dallo spostare il soggetto o dal dargli da bere, provare a assicurare l'infortunato<sup>6</sup> e compiere le operazioni che non nuocciano o non possono

rivelarsi peggiorative della salute dell'infortunato.

È chiaro che i lavoratori designati, stante le prescrizioni ex art. 43 T.U., non possono rifiutare l'incarico salvo giustificato motivo e devono seguire gli opportuni corsi di aggiornamento, essere in numero sufficiente tenendo conto del numero dei lavoratori presenti in sede, della tipologia di rischi, dei turni di lavoro<sup>7</sup> e, soprattutto, della frequenza degli infortuni sul lavoro in quel settore o in quella azienda. Essi disporranno di attrezzature che devono imparare ad utilizzare, dietro la supervisione e con l'ausilio del medico competente anche in base ai rischi pertinenti al luogo di lavoro in cui operano.

<sup>5</sup> Dal "Manuale per gli incaricati di primo soccorso" edizione 2010 pubblicato dall'INAIL.

<sup>6</sup> INAIL, op. cit.

<sup>7</sup> È opportuno che per ogni turno di lavoro vi siano presenti almeno 1 o 2 soccorritori.

**Abstract**

*Il datore di lavoro è il soggetto tenuto all'organizzazione delle emergenze sul luogo di lavoro (pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio). Egli deve assicurare il primo soccorso e l'assistenza medica di emergenza, dotare i luoghi di lavoro delle cassette di pronto soccorso o pacchetto di medicazione, deve individuare gli addetti al pronto soccorso e fornire loro l'adeguata formazione, stabilire i rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto degli infortunati.*

*The employer is the person liable to the organization of emergencies in the workplace (first aid, rescue, fire fighting). The employer must ensure the first aid and the emergency medical care, equipping workplaces of first aid kits or medication package must identify workers the emergency room and provide the appropriate training, should establish relationships with external services for the transportation of the people injured.*